



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

1081*

16 NOVEMBRE 2018

ALLEGATO B) ALLA DELIBERAZIONE N. DEL COMPOSTO DA N. 53 PAGINE

REGIONE PIEMONTE - Azienda Sanitaria Locale VCO

Sede Legale Via Mazzini 117 – 28887 Omegna

P.I. 00634880033 – tel. 0323-868111 fax 0323-643020

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE (R.S.A.) PRESSO LA STRUTTURA R.S.A.
"CARLO DONAT CATTIN" DI BACENO PER UN PERIODO DI ANNI 15 (PARI A
GIORNI 5478)**

Codice Identificativo Gara 7241960 CIG 7680121C55

NORMATIVA APPLICABILE

Art. 164 e segg. D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50

METODO DI SCELTA DEL CONTRAENTE: PROCEDURA APERTA

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA

 **REGIONE
PIEMONTE**

www.regione.piemonte.it/sanita



Handwritten signature



A.S.L. VCO.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Definizioni

- A.S.L.*** l'Azienda Sanitaria Locale VCO, con sede legale in Omegna (Verbania) – via Mazzini 117;
- Capitolato Speciale*** il presente documento, compresi i suoi allegati;
- Ditta*** il soggetto partecipante alla procedura di gara definita dal presente Capitolato Speciale d'appalto;
- Fornitore*** il soggetto al quale l'Azienda Sanitaria Locale VCO di Omegna (Vb), affida la concessione ai sensi del presente Capitolato e degli altri documenti di gara, obbligandolo a quanto negli stessi previsto;
- Offerta economica*** il documento–tipo allegato sub " A ";





Art. 1

(Oggetto dell'appalto)

1. Il presente Capitolato Speciale ha per oggetto la concessione del servizio di gestione della R.S.A. ubicata nel Comune di Baceno, Frazione Crino, in immobile di proprietà dell'A.S.L. VCO di Omegna, denominata Residenza Sanitaria Assistenziale "Carlo Donat Cattin", per un numero di posti letto pari a **60**, destinata ad accogliere, temporaneamente o permanentemente, disabili non autosufficienti di grado medio ed elevato, che non necessitano comunque di specifiche prestazioni ospedaliere.
2. Più precisamente il Fornitore dovrà essere in grado di provvedere:
 - a) alla gestione di assistenza sanitaria e tutelare;
 - b) alla gestione delle attività alberghiere, intendendo per tali quelle relative alla ristorazione, alle pulizie generali, ai servizi di guardaroba e lavanderia, agli altri servizi amministrativi e complementari indicati negli successivi articoli del presente Capitolato Speciale.

Art. 2

(Normativa di riferimento)

1. La procedura sarà esperita con l'osservanza della seguente normativa vigente:
 - a) art. 164 e segg. D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
 - b) D.G.R. 30 marzo 2005 n. 18-15227 della Regione Piemonte;
 - c) D.G.R. 14 settembre 2009 n. 25-12129 della Regione Piemonte;
 - d) D.G.R. 30 dicembre 2011 n. 66-3253 della Regione Piemonte;
 - e) D.G.R. 30 luglio 2012 n. 45-4248 della Regione Piemonte.



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Art. 3

(Durata della concessione - proroga)

1. La concessione avrà una durata di anni 15, pari a giorni 5478, con decorrenza dalla data che verrà comunicata in sede di aggiudicazione. L'A.S.L. tuttavia, si riserva la facoltà di prorogare la durata della concessione, alle stesse condizioni, per un periodo non superiore a mesi sei.

Art. 4

(Procedura e criterio di aggiudicazione)

1. La scelta del concessionario avverrà tramite procedura aperta.
2. l'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Art. 5

(Canone di concessione)

1. Il canone minimo è stabilito in annue euro 240.000,00 (duecentoquarantamila), oltre ad I.V.A. ai sensi di legge, sul quale le Ditte proporranno il miglioramento.
2. Non verranno considerate ammissibili offerte di canone di importo inferiore a quanto indicato nel precedente paragrafo. Non è richiesta la presentazione di un piano finanziario, trattandosi di concessione meramente gestionale di servizio.
3. il canone di concessione presentato in sede di offerta dal Fornitore sarà soggetto ad adeguamento, con cadenza annuale e a decorrere dal secondo anno, in base all'indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (FOI), rilevato dall'ISTAT.





A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Art. 6

(Determinazione rette)

1. il Fornitore è tenuto, in prima istanza, ad accogliere ospiti per il tramite dell'A.S.L., secondo il metodo del c.d. "accreditamento": le relative tariffe saranno determinate
2. a livello regionale, come previsto dalla D.G.R. 2 agosto 2013 n. 85-6287 della Regione Piemonte.
3. In relazione alle tariffe di cui al punto precedente, sono a carico dell'A.S.L. la componente c.d. "sanitaria", mentre viene posta a carico dell'ospite (ovvero suoi familiari se tenuti, ovvero ancora i Comuni) la componente c.d. "alberghiera".
4. Il Fornitore potrà riscuotere altri proventi da parte dell'ospite per quelle attività alberghiere e/o di servizio alla persona, non incluse nella tariffa c.d. "alberghiera", ai sensi della normativa regionale sopra citata.
5. E' fatto obbligo al Fornitore di redigere l'apposito Regolamento di Struttura (All. 5 della D.G.R. 30 luglio 2012 n. 45-4248) e di affiggere in apposita bacheca, facilmente consultabile, il tariffario delle prestazioni non incluse nella tariffa c.d. "alberghiera" (punto 6.4 All. 1 della D.G.R. 30 luglio 2012 n. 45-4248)
6. Gli inserimenti degli ospiti sono disposti dai competenti Organi dell'A.S.L. per una tipologia di paziente corrispondente alle fasce di intensità assistenziale stabilite dalla Tabella 1 della D.G.R. 2 agosto 2013 n. 85-6287.
7. Limitatamente ai posti che si rendessero liberi nel periodo rispetto alla capienza massima prevista ed autorizzata per la Struttura e per i quali non sia già stato programmato alcun inserimento, è data facoltà al Fornitore di provvedervi direttamente. Rientra pertanto nella propria libera iniziativa concludere intese a carattere transitorio per l'occupazione dei posti vacanti, previa comunicazione scritta all'A.S.L.





Art. 7

(Caratteristiche del servizio ed obiettivi della Struttura)

1. La Struttura ha una prevalente valenza sanitaria per anziani non autosufficienti che non sono assistibili a domicilio e che richiedono all'atto dell'ingresso una **elevata intensità assistenziale** ai sensi della D.G.R. 30 luglio 2012 n. 45-4248 della Regione Piemonte; la Residenza è dimensionata per accogliere un numero di 60 ospiti.
2. Caratteristica peculiare del servizio è la residenzialità che non sostituisce, nel modo più assoluto, le strutture sanitarie già esistenti e preposte alla cura (ospedali, case di cura, ecc.).
3. Tra i trattamenti riabilitativi cui è deputata sono prevalenti quelli di conservazione dello stato di equilibrio raggiunto con l'obiettivo di prevenire aggravamenti ed il decadimento funzionale. La necessità di elevato e continuato supporto assistenziale deve essere soddisfatta con personale qualificato addetto alla persona che assicuri supporti umani ottimali al fine di consentire a tutti i soggetti non autosufficienti di trovare un equilibrio psicofisico.
4. Poiché le attività svolte nelle Residenze Sanitarie Assistenziali pongono in primo piano la persona, sono essenziali:
 - a) l'elaborazione di progetti individualizzati;
 - b) l'integrazione e/o il coordinamento delle diverse figure professionali operanti sul singolo caso;
 - c) la flessibilità operativa, considerato che il personale sanitario e assistenziale è impegnato insieme a garantire il soddisfacimento dei bisogni primari delle persone, che sono strettamente collegati tra loro.





A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

-
5. Particolare attenzione nell'elaborare il progetto individualizzato deve essere posta alle esigenze di tipo relazionale degli ospiti. La Residenza Sanitaria Assistenziale deve garantire alle persone ospiti il rispetto dei loro diritti, la loro riservatezza, il rispetto della loro personalità, anche mediante la personalizzazione degli ambienti, la valorizzazione della persona attraverso una particolare cura dell'aspetto fisico, nonché la promozione del rispetto del patrimonio culturale, politico e religioso di ciascuno. Globalmente nella Residenza Sanitaria Assistenziale si deve perseguire la qualità delle risposte assistenziali fornite, affinché le attività si conformino il più possibile ai ritmi ed alle abitudini delle persone, compatibilmente con le esigenze di una collettività, attraverso regolamenti rispettosi della dignità della persona.
 6. La Residenza Sanitaria Assistenziale è strutturata per ospitare anziani non autosufficienti, che non sono in grado di gestire la propria vita quotidiana autonomamente, di alimentarsi, di avere cura della propria persona, di spostarsi, di avere relazioni sociali autonome. Le condizioni di salute dell'Ospite richiedono, di norma, un elevato livello di assistenza infermieristica, di interventi riabilitativi e di supporto sociale, in contrapposizione ad un ridotto impegno di intervento medico. I destinatari sono quindi soggetti anziani in condizioni psicofisiche e disabilità che non consentono il compimento delle attività elementari della persona, nei casi in cui la famiglia ed il servizio sociale territoriale non sono in grado di intervenire garantendo assistenza continua.

Art. 8

(Prestazioni complessive nella residenza)

1. **Responsabile di struttura:** Il Fornitore deve garantire, ai sensi del punto 4.1 della D.G.R. 30 luglio 2012 n. 45-4248, un centro di responsabilità del coordinamento gestionale ed organizzativo complessivo, denominato "Direttore di Comunità Socio-Sanitaria".





A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

2. Il Direttore di comunità Socio Sanitaria deve essere in possesso dei titoli di cui alla D.G.R. 14 luglio 2008 n. 35-9190 o esperienza almeno triennale di direzione di Strutture Socio-Sanitarie o Sanitarie.
3. Il Responsabile deve essere in possesso di comprovati requisiti di professionalità avendo compiti di organizzazione generale delle attività, nonché la verifica del raggiungimento degli obiettivi e la vigilanza sugli aspetti qualitativi e i servizi forniti agli ospiti.
4. La struttura essendo autorizzata per un numero di 60 posti dovrà prevedere la presenza di un Responsabile anche a part time, in conformità alle disposizioni di cui al paragrafo 4.1., secondo periodo, dell'Allegato 1 alla D.G.R. 30 luglio 2012 n. 45-4248 : pertanto non potranno essere ammesse le forme associative esplicitamente previste dalla normativa regionale di riferimento per le strutture con meno di 60 posti.
5. **Direzione attività sanitarie**, come previsto dalla D.G.R. 30 luglio 2012 n. 45-4248.
6. Nelle strutture che erogano anche prestazioni a medio-alta, alta e alta incrementata intensità assistenziale deve essere previsto, data la complessità della casistica e vista la necessità di assicurare un coordinamento delle attività sanitarie, un centro di responsabilità affidato ad un medico preferibilmente specialista in geriatria e/o medicina interna e/o in organizzazione e igiene dei servizi sanitari.
7. La presenza del Direttore sanitario, trattandosi di struttura autorizzata per 60 posti letto dovrà essere garantita per un numero di ore proporzionali al tempo pieno esplicitamente previsto solo per le strutture autorizzate per 120 posti letto.
8. **Prestazioni di assistenza alla persona** come previsto dalla vigente disciplina regionale:
 - a) Assistenza infermieristica,
 - b) Assistenza alla persona,
 - c) Attività di riabilitazione,





A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

d) Attività di animazione.

9. Prestazioni di Assistenza infermieristica: l'assistenza infermieristica deve essere prestata sulla base delle disposizioni contenute nella D.G.R. 30 luglio 2012 n. 45-4248 della Regione Piemonte e deve essere assicurata dalle seguenti figure professionali:

- a) una figura di coordinamento delle dotazioni infermieristiche
- b) infermieri ai sensi del D.M. 14.09.1994 n. 739 e s.m.i.

10. Prestazioni di riabilitazione psico-fisica: l'attività di riabilitazione deve essere prestata sulla base delle disposizioni contenute nella D.G.R. 30 luglio 2012 n. 45-4248 della Regione Piemonte e deve essere assicurata in primis da Terapisti della riabilitazione ai sensi del D.M. 14.09.1994 n. 741 e s.m.i.

11. Prestazioni di Assistenza alla persona: l'assistenza alla persona è assicurata 24 ore su 24 dal personale la cui qualifica è indicata nella D.G.R. 30 luglio 2012 n. 45-4248 della Regione Piemonte.

12. Attività di Animazione: devono essere previste, attività di animazione sulla base delle disposizioni contenute nella D.G.R. 30 luglio 2012 n. 45-4248 della Regione Piemonte.

13. Prestazioni di natura alberghiera e accessoria come di seguito specificato:

- a) Ristorazione per gli utenti e/o familiari;
- b) Pulizia e Sanificazione;
- c) Lavanderia e Guardaroba;
- d) Servizi amministrativi, portineria e centralino;
- e) Servizi complementari (Giardinaggio e manutenzione aree verdi - Parrucchiere - Assistenza religiosa e onoranze funebri);
- f) Manutenzione.





A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Art. 9

(Struttura ed arredi)

1. **Struttura:** per la gestione del servizio il Fornitore usufruisce della struttura di proprietà dell'A.S.L., che ne mantiene la piena proprietà e la totale disponibilità, dotata degli arredi, delle attrezzature e di quanto altro necessario per il funzionamento, situata in Baceno, Frazione Crino.
2. **Attrezzature, mobili e impianti:** per consentire l'assolvimento delle prestazioni contrattuali l'A.S.L. pone a disposizione del Fornitore, in comodato precario e gratuito, le attrezzature fisse e mobili già installate presso la Struttura nello stato di conservazione in cui si trovano.
3. Prima dell'inizio delle prestazioni contrattuali verrà redatto verbale in contraddittorio tra le parti, nel quale verranno elencate le attrezzature e gli impianti di cui sopra, con la precisazione per ognuno di essi, degli elementi caratteristici funzionali e dello stato. Tale verbale farà parte integrante dei documenti contrattuali.
4. La corretta tenuta delle attrezzature in idonei locali ed adeguate condizioni di conservazione è affidata al Fornitore.
5. Sono a carico del Fornitore tutti gli arredi e le attrezzature ritenuti necessari al corretto svolgimento dell'attività che non sono stati forniti in comodato d'uso a cura dell'A.S.L. ovvero che debbano essere sostituiti e/o che il Fornitore intende utilizzare per lo svolgimento del servizio.
6. Il Fornitore deve garantire, per le attrezzature che intende fornire ex-novo, il rispetto delle norme di legge vigenti in materia.
7. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle preesistenti attrezzature e/o di quelle fornite ex novo è a totale carico del Fornitore, inclusa l'eventuale sostituzione di apparecchiature o componenti di esse, che si dovesse rendere necessario a causa di usura o danneggiamento.





A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

8. Alla scadenza del contratto, previa ricognizione dei beni patrimoniali esistenti, gli immobili, gli arredi, le attrezzature (compresi gli elementi eventualmente sostituiti/migliorati dal Fornitore) dovranno essere riconsegnati all'A.S.L. e rientreranno nella sua piena disponibilità. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 10

(Prestazioni richieste al Fornitore)

1. Il personale del Gestore dovrà essere sufficiente a garantire l'effettuazione delle seguenti prestazioni, ai sensi della D.G.R. 30 luglio 2012 n. 45-4248 della Regione Piemonte:
 - a) Responsabile di struttura;
 - b) Direzione attività sanitarie;
 - c) Prestazioni di natura infermieristica;
 - d) Prestazioni di natura tutelare e assistenziale;
 - e) Prestazioni di Fisioterapia e Terapia della riabilitazione;
 - f) Attività ricreative, di Animazione e Terapia occupazionale.

Art. 11

(Analisi delle singole prestazioni)

1. Di seguito sono rappresentate **a titolo esemplificativo** e non esaustivo le singole prestazioni richieste per la Residenza Sanitaria Assistenziale.
2. **Responsabile di Struttura:** Al Responsabile, in possesso di comprovati requisiti di professionalità, sono affidati i compiti di organizzazione generale delle attività, nonché la verifica del raggiungimento degli obiettivi e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti. Compete altresì al Responsabile di Struttura il coordinamento dell'attività di elaborazione, gestione e di monitoraggio dei Piani assistenziali (P.A.I.), nonché il collegamento con i competenti organismi dell'A.S.L. per garantire la costante coerenza fra il progetto individuale ed il relativo P.A.I. esecutivo.





A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

-
3. In particolare il Responsabile di struttura:
- a) è responsabile della gestione del personale in ordine all'applicazione dei contratti di lavoro ed alla copertura dei posti necessari in base agli standards assistenziali previsti;
 - b) è responsabile dell'equipe multidisciplinare interna alla struttura;
 - c) nomina i coordinatori di nucleo o di settore;
 - d) è responsabile della gestione del budget di gestione , nel rispetto delle spese autorizzate.
4. Il Responsabile di struttura deve essere in possesso di titolo di Direttore di Comunità come previsto dalla normativa vigente.
5. **Prestazioni di Direzione delle attività Sanitarie:** al Direttore Sanitario competono:
- a) l'accoglienza dell'ospite con valutazione delle condizioni psico fisiche all'ingresso nella Struttura;
 - b) verificare l'espletamento dei compiti di rilevanza assistenziale e sanitaria da parte dei vari addetti. In caso di appalto provvede a segnalare al Fornitore eventuali disfunzioni;
 - c) verificare le modalità e la qualità delle prestazioni rese, ai sensi delle vigenti normative, da parte dei medici di medicina generale informando, se del caso, direttamente l'A.S.L. e il distretto sanitario con cui i medici intrattengono il rapporto convenzionale
 - d) verificare il regolare approvvigionamento di farmaci, presidi, protesi ed ausili per gli ospiti, nonché la regolare tenuta delle relative registrazioni;
 - e) verificare il regolare funzionamento delle apparecchiature ed attrezzature di ambito sanitario;
 - f) garantire che agli ospiti siano rilasciate le certificazioni necessarie;
 - g) garantire l'erogazione degli interventi ritenuti inderogabili per l'interesse del paziente.



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

6. Prestazioni di natura infermieristica

- pianificazione, gestione e valutazione dell'intervento assistenziale infermieristico;
 - tenuta e aggiornamento della cartella del piano individualizzato di assistenza;
 - azione professionale individuale e in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali;
 - supervisione del personale di assistenza in merito all'esecuzione dei compiti relativi agli atti della vita quotidiana;
 - corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico – terapeutiche;
 - svolgimento di tutte le mansioni previste dal D.M. 14.9.1994 n. 739 e successive modificazioni ed integrazioni.
7. Le prestazioni infermieristiche dovranno essere effettuate da personale in possesso del diploma di Infermiere acquisito ai sensi delle vigenti norme di legge in materia (D.M. 14.09.1994 n.739 e s.m.i.) e iscritto al relativo Collegio professionale.
8. La dotazione di personale in servizio nelle 24 ore dovrà garantire almeno i minuti di assistenza al giorno per ospite previsti nella D.G.R. 30 luglio 2012 n. 45-4248 della Regione Piemonte.
9. Occorre prevedere, nell'ambito della dotazione infermieristica così determinata, una figura di coordinamento.
10. Il numero degli operatori deve essere tale da garantire la copertura del servizio 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno.

11. Prestazioni di natura tutelare assistenziale

- a) interventi rivolti all'assistenza diretta alla persona (aiuto durante l'igiene personale e i pasti, pulizia ordinaria degli ambienti di vita, arredi ed attrezzature dell'ospite);
- b) interventi di protezione della persona (controllo e sorveglianza) ;
- c) interventi generali di natura assistenziale (prestazioni di carattere assistenziale volte a seguire l'evoluzione delle condizioni dell'ospite, rapporti con la famiglia e l'esterno, ecc.).



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

-
12. Il servizio di assistenza alla persona dovrà essere prestato, 24 ore su 24, per 365 giorni l'anno, da operatori in possesso della qualifica idonea, come previsto dalla D.G.R. 30 luglio 2012 n. 45-4248 della Regione Piemonte.
 13. Il numero degli operatori deve essere tale da garantire l'ottimizzazione del clima lavorativo e lo svolgimento regolare e ciclico dei turni di lavoro.
 14. Il coordinamento del servizio deve essere garantito mediante l'individuazione di personale presente nella fascia oraria dalle ore 7.00 alle ore 21.00 con specifico incarico.
 15. **Prestazioni di Riabilitazione Psico – Fisica:** l'attività di riabilitazione verrà garantita dal Gestore da personale in possesso della qualifica di Terapista della Riabilitazione (D.M. 14.9.1994 n. 741 e s.m.i.), come previsto dalla D.G.R. 30 luglio 2012 n. 45-4248 della Regione Piemonte. La dotazione di personale in servizio nelle 24 ore dovrà garantire almeno i minuti di assistenza al giorno per ospite previsti nella D.G.R. 30 luglio 2012 n. 45-4248 della Regione Piemonte.
 16. Le attività previste saranno effettuate nella palestra, nelle sale preposte, sia in forma individuale che di gruppo, ma saranno anche effettuate direttamente nella stanza dell'ospite, a seconda delle condizioni cliniche.
 17. **Attività ricreative, di Animazione e Terapia occupazionale:** il Fornitore dovrà assicurare attività di animazione e terapia occupazionale, secondo i progetti individuali tramite operatori in possesso di specifica professionalità secondo la D.G.R. 30 luglio 2012 n. 45-4248 della Regione Piemonte. I programmi giornalieri saranno collettivi e individuali e terranno conto delle preferenze e delle possibilità di stimolazione fisica e mentale degli ospiti.
 18. L'attività di animazione deve prevedere l'apertura della Struttura all'esterno con attività programmate coinvolgenti scuole, centri sociali, artistici, ecc.
 19. I costi derivanti dal materiale e le attrezzature per l'animazione e terapia occupazionale restano a carico del Fornitore.



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Art. 12

(Il bisogno assistenziale)

1. Il personale di assistenza si deve rapportare all'ospite rispettando la sua riservatezza e la sua personalità, valorizzando la sua persona attraverso una particolare cura dell'aspetto fisico e promuovendo il rispetto del patrimonio culturale, politico e religioso.
2. L'attività si deve conformare il più possibile ai ritmi e alle attitudini della persona, compatibilmente con le esigenze della collettività garantendo altresì una normale vita di relazione e la possibilità di sviluppo culturale di ciascuno.
3. Si devono attivare gli interventi idonei alla stimolazione ed alla promozione della persona soprattutto in riferimento all'alimentazione, alla mobilitazione all'igiene personale, alla protezione, alla socializzazione.
4. L'animazione della giornata deve tendere a soddisfare il bisogno di rapporti sociali.
5. Nell'elaborare il progetto individualizzato del piano operativo - programma di lavoro richiamato ai successivi articoli, dovrà essere posta particolare attenzione alle esigenze di tipo relazionale dell'utente attraverso momenti di socializzazione quasi spontanea tra gli ospiti stessi, con parenti e conoscenti, con gruppi ed associazioni di volontariato promuovendo uscite all'esterno in funzione sia del recupero psicofisico sia per prevenire lo stato di emarginazione.

Art. 13

(Ristorazione)

1. Il Fornitore dovrà garantire all'interno della R.S.A. un servizio di ristorazione che risponda alle indicazioni contenute nelle **"Proposte operative per la ristorazione assistenziale"** emanate dall'Assessorato Sanità della Regione Piemonte.






A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

2. Il servizio dovrà comunque essere adeguato sotto il profilo dietetico nutrizionale e della sicurezza alimentare, che rappresenta un presupposto di basilare importanza sia per il mantenimento ed il recupero delle condizioni di salute degli ospiti sia per favorire, nella fase di distribuzione e somministrazione degli alimenti, lo sviluppo di momenti di socializzazione ed integrazione ambientale.
3. Il Fornitore é chiamato a gestire direttamente ed in piena autonomia il servizio, avendo diritto a selezionare a propria discrezione i fornitori ed a provvedere tra l'altro:
 - a) al servizio completo di ristorazione, intendendo per tale tutte le fasi della filiera alimentare, dall'approvvigionamento al servizio in camera, sulla base di tabelle dietetiche e nutrizionali prestabilite e approvate dalla competente Struttura dell'A.S.L.;
 - b) alla predisposizione dei menù con piatti non ripetitivi oltre i tre giorni e suddivisi per stagionalità;
 - c) alla consegna pasti nell'apposita sala pranzo della struttura o nella camera dell'Ospite;
 - d) al riassetto e pulizia dei locali, delle eventuali attrezzature e di tutte le stoviglie utilizzate per la preparazione ed il consumo dei pasti;
 - e) alla predisposizione del piano di autocontrollo ai sensi della normativa HACCP (D.Lgs. 155/97), concernente le modalità di preparazione, conservazione degli alimenti e del trasporto pasti.
4. I menù saranno definiti in rapporto alla possibilità di consentire una larga scelta da parte degli ospiti, sia in regime normale che in regime dietetico.
5. A titolo esemplificativo la giornata alimentare sarà così composta:
 - ✓ **prima colazione del mattino:** latte, caffè, thè, camomilla, pane, fette biscottate, marmellata, miele, succhi di frutta, biscotti;
 - ✓ **pranzo:** primo piatto, secondo, contorno, pane, frutta, bevande (presenza di alternative);





A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

-
- ✓ **merenda:** spremute d'agrumi, succhi di frutta, caffè, tè, camomilla, frutta fresca, bevande;
 - ✓ **cena:** primo piatto, secondo, contorno, pane, frutta, bevande (presenza di alternative).
7. Il menù per gli Ospiti della R.S.A. dovrà essere articolato su quattro settimane estivo/invernale, prevedendo la possibilità di scelta per l'ospite tra almeno tre primi, tre secondi, due contorni per il pranzo e due primi, due secondi e due contorni per la cena; nella predisposizione dei menù il Fornitore dovrà considerare anche eventuali diete specifiche per patologie.
8. L'A.S.L., a suo insindacabile giudizio, potrà effettuare i controlli sanitari, igienici, chimici e batteriologici che riterrà più opportuni sui pasti e loro componenti, avvalendosi degli Organismi competenti. Ogni porzione dovrà garantire la composizione bromatologica dei singoli piatti e nelle misure previste da apposita tabella dietetica proposta dal gestore ed accettata dal competente servizio dell'AS..L. Oltre al rispetto dei criteri dietetico - nutrizionali e della tabella dietetica, i menù dovranno uniformarsi alle abitudini alimentari prevalenti nell'utenza. L'A.S.L. potrà procedere con proprio personale al controllo qualitativo delle derrate conservate presso la R.S.A. che dovranno risultare selezionate e di prima qualità. La buona conservazione delle derrate sarà di esclusiva competenza e responsabilità del Fornitore. I turni di distribuzione dovranno rispettare e garantire il pasto caldo a tutti e l'adeguata assistenza individuale sia nelle zone preposte al pranzo, sia nella stanza dell'ospite allettato.
9. Orari e organizzazione potranno subire variazioni in relazione alle esigenze degli utenti, al fine di garantire il loro migliore benessere.





Art. 14

(Pulizia e sanificazione)

1. Il servizio dovrà essere svolto dal Fornitore, con propri mezzi tecnici, attrezzature ed organico e dovrà riguardare sia le aree interne che le aree esterne di pertinenza della R.S.A.
2. Sono a carico del Fornitore tutti i prodotti occorrenti per l'esecuzione del servizio di pulizia dei locali, quali detersivi, deodoranti, disinfettanti, ecc., come pure gli attrezzi quali scope, stracci, macchine lavapavimenti, aspirapolvere, scale, ecc.
3. Il servizio dovrà essere svolto a perfetta regola d'arte per il raggiungimento dei seguenti fini:
 - a) salvaguardare lo stato igienico-sanitario dell'ambiente;
 - b) mantenere integro l'aspetto estetico e lo stato dei locali;
 - c) salvaguardare le superfici sottoposte alle pulizie.
4. Tutti i prodotti impiegati dovranno essere pertanto adeguati alle varie strutture e materiali.
5. La pulizia dei locali è comprensiva delle pulizie dei pavimenti, soffitti, corrimani, ringhiere, muri, porte maniglie, zoccoli, infissi e serramenti, doghe, controsoffitto, radiatori, pilastri, pareti, ascensori, davanzali e materiale di arredamento, vetri e finestre, con prodotti igienizzanti biodegradabili nel rispetto della vigente normativa.
6. Dovranno comunque essere svolte le seguenti attività con cadenza quotidiana:
 - a) svuotatura di cestini porta-carta e porta-rifiuti;
 - b) spolveratura ad umido degli stipiti, bocchette d'aerazione e davanzali;
 - c) eliminazione di orme e pulitura con panni adeguati su vetri e specchi;
 - d) spolveratura a umido di letti, comodini, scrivanie, poltrone, tavoli sedie e mobili di ogni tipo;
 - e) pulitura con panni imbevuti di sostanze detersivi e disinfettanti di tutte le superfici e gli oggetti soggetti all'uso comune, comprese le pulsantiere degli ascensori, gli interruttori, maniglie ecc.;





A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

-
- f) pulizia, lavaggio, disinfezione con speciali prodotti ad azione germicida dei servizi igienicosanitari;
 - g) pulizia e lavaggio delle pareti dei servizi;
 - h) pulizia dei rubinetti, portasapone, portasalviette ed accessori;
 - i) pulizia di divani e stuoini;
 - j) lavaggio dei pavimenti di tutti i locali con sostanze detergenti e disinfettanti ed eliminazione di eventuali macchie o incrostazioni;
 - k) lavaggio e ripristino ogni qual volta si renda necessario e quindi anche più volte nell'arco della giornata, dei locali di maggiore frequenza quali corridoio, sala da pranzo, sale di soggiorno;
 - l) lavaggio delle scale con sostanze detergenti-disinfettanti, con particolare cura alla pulizia degli angoli e del corrimano;
 - m) deragnatura di tutte la superfici della struttura.
7. Con cadenza periodica e/o straordinaria, da specificare in sede di offerta progettuale, dovrà essere effettuata la pulizia a fondo di tutti i locali arredi ed attrezzature presenti nella struttura compresi infissi interni ed esterni, avvolgibili, vetrate ecc.
8. Il Fornitore dovrà assicurare gli interventi di derattizzazione, disinfestazione, deblattizzazione, giardinaggio e manutenzione del verde, periodici da eseguirsi nei locali di pertinenza interni e sulle aree esterne. Per tali interventi il Fornitore potrà avvalersi di ditte esterne, previa autorizzazione da parte dell'A.S.L.
9. Il Fornitore è altresì tenuto alla spalatura della neve in caso di necessità.
10. In conformità a quanto sopra le Ditte dovranno presentare un piano organico di tutte le operazioni di pulizia e sanificazione che intende eseguire presso la R.S.A.
11. Il progetto offerta dovrà prevedere nel dettaglio la frequenza e le modalità di espletamento delle prestazioni di cui sopra individuando specificamente le unità di personale e le attrezzature utilizzate, che dovranno essere compatibili con il normale svolgimento delle attività sanitarie e d'assistenza ed evitare, nel limite del



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

possibile, disturbo agli ospiti.

12. E' a carico del Fornitore anche la gestione dei rifiuti assimilabili agli urbani nonché la tassa per lo smaltimento degli stessi.
13. Circa la produzione e lo smaltimento dei rifiuti speciali delle Residenze Sanitarie Assistenziali il Fornitore assume a suo carico tutte le responsabilità previste a carico del "produttore" dalla normativa vigente.
1. Relativamente a tale Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali, il Fornitore sarà tenuto a fornire, su richiesta dell'A.S.L., copia del relativo contratto.

Art. 15

(Servizio di lavanderia e guardaroba)

1. Il servizio consiste:
 - b) nel lavaggio, asciugatura, stiratura, rammendo e sistemazione della biancheria piana e confezionata;
 - c) nel lavaggio, asciugatura, stiratura, rammendo e sistemazione della biancheria personale e degli indumenti degli ospiti;
 - d) nello smontaggio, lavaggio, stiratura e rimontaggio degli eventuali tendaggi;
 - e) nella fornitura, lavaggio e disinfezione dei materassi e dei guanciali.
2. La dotazione iniziale della biancheria piana e confezionata della Struttura è a carico del Fornitore.
3. Il Fornitore si impegna a sostituire la biancheria piana e confezionata usurata nel corso del tempo.
4. La biancheria utilizzata nei letti e per i teli bagno dovrà assicurare il miglior comfort all'ospite; le dimensioni di federe, lenzuola, traverse, coperte, asciugamani, teli da bagno, tovaglie dovranno essere adeguate all'uso cui sono adibite.
5. Il Fornitore dovrà assicurare la costituzione di adeguata scorta presso la struttura, nonché il suo continuo e diretto rifornimento nei locali adibiti a magazzino biancheria, in modo che la struttura risulti in qualsiasi occasione fornita della dotazione idonea al perfetto espletamento del servizio cui sono preposte.



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

6. Il Fornitore dovrà provvedere all'opportuna suddivisione della biancheria secondo il tipo e l'uso della stessa, affinché tutto il personale operante nella struttura rispetti la destinazione d'uso della biancheria e a tal fine venga adottato il trattamento, il lavaggio, stiratura e piegatura più idonei ad ottenere il migliore risultato.
7. Il lavaggio deve essere eseguito a perfetta regola d'arte, prevedendo anche la riconsegna dei capi perfettamente lavati, asciugati, stirati, piegati e impacchettati.
8. Gli stessi dovranno altresì essere perfettamente rammendati, completi di bottoni o altri sistemi di chiusura e privi di qualsiasi macchia.
9. I trattamenti preordinati a tali fini dovranno prevedere l'utilizzo di detergenti atti ad impedire lo svilupparsi di batteri, muffe, funghi ed altri microrganismi e dovranno essere sottoposti a candeggio se la natura dei tessuti lo richiede.
10. Il Fornitore ha altresì l'obbligo di impiegare detersivi e/o altre sostanze idonee ad assicurare ai capi la necessaria morbidezza, nonché ad evitare qualsiasi danno fisico agli utenti, quali allergie, irritazioni della pelle e quant'altro.
11. A tal fine, all'inizio del rapporto, il Fornitore dovrà comunicare all'A.S.L. i prodotti usati, fornendo le relative schede tecniche.
12. Il servizio dovrà garantire il lavaggio, il rammendo e la sistemazione degli indumenti e biancheria personale degli ospiti, nella R.S.A. utilizzando le attrezzature attualmente presenti, eventualmente integrate come previsto del presente Capitolato.
13. Il Fornitore dovrà provvedere altresì alla marcatura/numerazione della biancheria personale degli ospiti.
14. Il lavaggio della biancheria personale e dei capi facenti parte del guardaroba personale degli ospiti dovrà essere effettuato mediante procedure tecnologiche ritenute più idonee nel rispetto e in osservanza delle componenti merceologiche dei capi stessi.





A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

15. Gli indumenti che subissero dei danni per effetto di un cattivo trattamento e/o di un errato lavaggio dovranno essere sostituiti dal Fornitore, con altrettanti nuovi di medesime caratteristiche.
16. La medesima cosa dovrà avvenire in caso di smarrimento degli indumenti dell'ospite.
17. La manutenzione del vestiario e della biancheria personale dovrà prevedere tutte le operazioni necessarie per assicurare una buona conservazione dei singoli capi; il materiale sarà a carico del Fornitore.

Art. 16

(Servizi complementari)

1. **Attività amministrative, centralino e reception:** includono le attività amministrative, di segreteria, di portineria e telefonia, come previsto dalla D.G.R. 30 luglio 2012 n. 45-4248 della Regione Piemonte.
2. Il Fornitore dovrà farsi carico di tutte le pratiche amministrative e di tutte le necessità inerenti il buon funzionamento della struttura compresi la contabilità, il servizio cassa e la custodia valori degli ospiti.
3. L'orario di accesso ai visitatori sarà stabilito concordemente con dall'A.S.L.
4. Il servizio di portineria e telefonia dovrà essere garantito tutti i giorni della settimana con un orario minimo di 8 ore giornaliere.
5. **Giardinaggio e manutenzione aree verdi:** il servizio dovrà prevedere adeguati interventi di giardinaggio e manutenzione di tutte le aree verdi. Tali attività comprendono, tra l'altro, la potatura stagionale degli alberi e un numero di sfalci periodici atti a garantire comunque il decoro delle aree.
6. **Parrucchiere/barbiere:** include le attività connesse con l'igiene personale (lavaggio, asciugatura e taglio) secondo le modalità prescritte dalla D.G.R. 30 luglio 2012 n. 45-4248.





A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

-
- 7. Servizio di Assistenza religiosa e onoranze funebri:** nel rispetto della libertà di culto della collettività sono previsti accordi con le autorità religiose; inoltre il Fornitore dovrà provvedere ai servizi personali ai defunti. Dovrà essere in particolare garantita la libertà di scelta delle imprese funebri evitando forme di monopolio o di esclusiva.

Art. 17

(Manutenzione dell'immobile e delle attrezzature)

1. Sarà onere del Fornitore provvedere ad assicurare in ogni momento il perfetto stato dei locali e delle attrezzature in uso, assicurando la manutenzione ordinaria e straordinaria totale (beni mobili, arredi, attrezzature, immobili e impianti), nonché provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria, delle attrezzature di sua proprietà.
2. Parimenti, il Fornitore dovrà provvedere alla pulizia quotidiana dei locali e delle macchine ed alla loro periodica disinfezione, nonché al lavaggio e pulitura delle attrezzature mobili utilizzate. Il Fornitore dovrà altresì assicurare la manutenzione ordinaria corrente, intendendosi per manutenzione ordinaria quella necessaria a mantenere i locali, le attrezzature ed i beni mobili utilizzati in perfetto stato d'uso. In particolare, nell'ambito delle prestazioni di manutenzione ordinaria sono richiesti anche interventi periodici e continuativi durante i quali dovranno essere effettuate tutte le operazioni necessarie ad evitare l'insorgenza di situazioni di funzionamento degenerativo di apparecchiature, beni mobili, infissi concessi in uso o comunque finalizzate ad assicurare ottimali condizioni di lavoro, anche mediante la sostituzione di parti danneggiate o soggette ad usura e consumo.
3. La fornitura e l'impiego dei prodotti occorrenti per la pulizia e manutenzione di cui sopra saranno a carico del Fornitore, il quale avrà anche la responsabilità degli interventi effettuati.





A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

4. Sarà inoltre a carico del Fornitore la manutenzione ordinaria e straordinaria degli ascensori e montacarichi, a tale riguardo, la stessa dovrà garantire un'adeguata manutenzione effettuata o dalla ditta costruttrice degli impianti, o da primaria ditta certificata. Dovrà essere assicurata, oltre alla manutenzione che garantisca un corretto funzionamento degli impianti, la tenuta e l'aggiornamento del libretto di immatricolazione con annotazione dei risultati delle verifiche, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, e dovrà essere assicurato un servizio con personale dedicato al soccorso delle persone che potranno restare imprigionate all'interno delle cabine, con garanzia di un tempo di intervento immediato e comunque non superiore a 30 minuti.
5. Il Gestore sarà inoltre tenuto alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli impianti connessi alla prevenzione incendi (estintori, idranti, rilevatori di fumo, lampade di emergenza e di sicurezza, porte REI, ecc.) ed alla centrale termica.
6. Dovrà provvedere alle verifiche periodiche di sicurezza delle apparecchiature e degli impianti (es. verifiche ai sensi delle norme CEI degli elettromedicali).
7. E' comunque in facoltà della A.S.L., attraverso le proprie Strutture Operative, verificare l'esatta esecuzione delle opere manutentive e in caso di inadempimento di disporre l'esecuzione mediante ordine di servizio.
8. Inoltre Il Fornitore trasmetterà alla Struttura competente dell'A.S.L., con periodicità semestrale, un rendiconto di tutti gli interventi manutentivi effettuati con allegati tutti i documenti giustificativi.
9. In particolare, si considerano a carico del Fornitore gli interventi sottoelencati oltre a quanto già prescritto dal presente Capitolato Speciale:
 - a) riparazione mobili, arredi e attrezzature in utilizzo, tra cui carrozzelle, comode, deambulatori, ecc.;
 - b) riparazione infissi interni ed esterni comprese le maniglie e le serrature;
 - c) sostituzione lampade e tubi al neon;





A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

- d) manutenzione (ordinaria e straordinaria) delle attrezzature e impianti antincendio, comprese le porte taglia fuoco, elettromagneti di ritenuta, maniglioni e maniglie, centraline e sensori;
- e) riparazione degli accessori e della rubinetteria dei servizi igienici;
- f) effettuazione di almeno una imbiancature dei locali interni nel corso del contratto;
- g) pulizia di canali di gronda e pluviali compresa la sostituzione di tegole rotte;
- h) controlli, manutenzione periodica della centrale termica e autoclavi;
- i) sostituzione per usura e/o rottura di elementi di comando o utilizzazione elettrica (interruttori, deviatori, prese, ventole di aspirazione, pulsanti di richiesta di intervento);
- j) sostituzione vetri e cristalli;
- k) sgombero neve e spargimento sale;
- l) riparazione ordinaria degli elementi di automazione cancelli e porte.

Art. 18

(Riscaldamento)

1. Il Fornitore dovrà garantire una temperatura di 22° centigradi, dalle ore 6.00 alle ore 22.00, anche a -10° esterni. La tolleranza massima garantita dall'art. 8 del D.P.R. 28.06.1977 n. 1052 e s.m.i, alla temperatura di cui sopra, è di +/- 1° centigrado.

Art. 19

(Manutenzione straordinaria)

1. La manutenzione straordinaria dei locali di proprietà viene messa in carico al Fornitore che vi provvederà direttamente con proprio personale o a mezzo terzi, specificatamente incaricati.
2. Restano esclusi dagli oneri dell'A.S.L., e posti a carico del Fornitore, tutti gli eventuali danni che dovessero verificarsi per negligenza ovvero per uso improprio da parte del personale dipendente del Fornitore medesimo.





A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

-
3. In ogni caso, le eventuali modifiche da eseguire sulle strutture ed impianti dovranno essere concordate ed autorizzate dall'A.S.L.

Art. 20

(Personale in organico)

1. All'assunzione del servizio il Fornitore è chiamato ad organizzare nella Struttura un proprio ufficio operativo diretto da un Responsabile di Struttura ai sensi D.G.R. 30 luglio 2012 n. 45-4248.
2. **Requisiti del personale impiegato nel servizio dal Fornitore:** il personale impiegato, salvo quello addetto alle mansioni elementari di supporto, dovrà essere in possesso di idoneo diploma di qualifica professionale, come previsto dalla D.G.R. 30 luglio 2012 n. 45-4248 della Regione Piemonte.
3. Nei cinque giorni precedenti l'inizio del servizio appaltato, il Fornitore dovrà comunicare all'A.S.L. l'elenco nominativo del personale, che sarà adibito al servizio, compresi i soci – lavoratori se trattasi di società cooperativa; dovrà, inoltre, predisporre un fascicolo personale presso l'ufficio del Responsabile, con gli estremi del documento di riconoscimento, il curriculum, il titolo di studio abilitante, l'eventuale iscrizione ad albo professionale.
4. Il Fornitore si impegna, al momento dell'assunzione del servizio, ad avvalersi del personale già impiegato dall'attuale fornitore nella gestione della R.S.A., qualora il personale medesimo sia in tal senso disponibile.
5. Inoltre ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n° 81 del 09.04.2008 e s.m.i dovrà predisporre ed esporre l'elenco nominativo, l'organigramma e il funzionigramma rispetto alle seguenti figure professionali:
 - a) Datore di Lavoro;
 - b) Responsabili;
 - c) Preposti;
 - d) Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione;





A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbanio Cusio Ossola

-
- e) Addetti del Servizio Prevenzione e Protezione;
 - f) Medico Competente;
 - g) Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza dell'art. 18 lett. b) del D.Lgs. n° 81 del 09.04.2008 e s.m.i.;
 - h) Lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e comunque di gestione dell'emergenza del punto 8.1 dell'allegato VIII del D.M. 10.03.1998 e s.m.i.;
 - i) Persone incaricate di sovrintendere e controllare l'attuazione delle procedure previste dal piano di emergenza in caso di incendio.
6. Tale elenco con la relativa documentazione dovrà essere aggiornato con i nuovi inserimenti di personale, anche per sostituzione temporanea di altro personale per servizio militare, malattia, infortunio, ferie e maternità, entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui le variazioni si sono verificate.
7. Il personale dovrà essere capace e fisicamente valido, in età lavorativa prevista dalla legge.
8. In ogni momento l'A.S.L. potrà disporre l'accertamento dei requisiti sopramenzionati e si riserva il diritto di richiedere ulteriori controlli sanitari ritenuti opportuni, nel rispetto delle vigenti normative.
9. Il Fornitore dovrà impiegare per i servizi in questione e per tutto il periodo di incarico, il medesimo personale che ha ottenuto l'assenso da parte dell'A.S.L., al fine di garantire una continuità lavorativa che risulta a vantaggio dell'intero servizio. Nel caso di sostituzioni, che dovranno essere motivate, il Gestore si impegna a garantire l'impiego di personale che risponda agli stessi requisiti di cui ai commi precedenti (preparazione professionale, idoneità sanitaria, ecc.) ed i titoli di studio previsti dalla normativa vigente.
-



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

10. Il turnover dovrà essere programmato su alcune unità all'uopo già inserite nel servizio per un periodo di addestramento a carico del Fornitore, senza che per tale periodo ricada alcun onere aggiuntivo per l'A.S.L.
11. Il Fornitore si impegna ad aggiornare professionalmente il proprio personale, con cadenza almeno annuale, ed a darne comunicazione - di volta in volta - all'A.S.L.
12. L'A.S.L. si riserva il diritto di chiedere al Fornitore di trasferire altrove il personale ritenuto inidoneo al servizio per comprovati motivi; in tal caso il Fornitore provvederà a quanto richiesto, nonché alla relativa sostituzione con altro personale idoneo, senza che ciò possa costituire motivo di richiesta di ulteriori compensi oltre a quelli pattuiti.
13. La qualificazione professionale deve essere sempre adeguata.
14. **Doveri del personale impiegato nel servizio dal Fornitore:** il personale impiegato non avrà alcun vincolo di dipendenza gerarchica dal personale dell'A.S.L.; dovrà garantire un corretto comportamento osservando diligentemente tutte le norme e disposizioni generali del presente Capitolato Speciale.
15. Il personale addetto ai servizi di cui al presente Capitolato Speciale dovrà essere presente sul posto di lavoro negli orari stabiliti in accordo tra il Fornitore e l'A.S.L. Al termine del servizio il personale dovrà lasciare i locali della struttura.
16. Il personale è obbligato a tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza ed agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso.
17. L'A.S.L. può richiedere l'allontanamento di quel personale che non si sia comportato con correttezza, ovvero che non sia di gradimento della stessa.
18. Il Fornitore è comunque responsabile del comportamento dei suoi dipendenti e delle inosservanze al presente Capitolato Speciale. Il Fornitore è inoltre direttamente responsabile dei danni derivanti a terzi, siano essi utenti o dipendenti dell'A.S.L., per colpa imputabile ai propri dipendenti.





A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

-
19. Tutto il personale addetto al servizio dovrà vestire una divisa di foggia e colore concordate, mantenuta in perfetto stato di pulizia e, se del caso, disinfettata.
 20. Inoltre il personale, durante l'espletamento del servizio, dovrà tenere in evidenza la tessera di riconoscimento, riportante in modo ben visibile le generalità del lavoratore e la fotografia, nonché il nome della Ditta di appartenenza, come previsto dall'art. 6 della Legge 3 Agosto 2007, n. 123.
 21. Il Fornitore e il suo personale dovranno mantenere il massimo riserbo circa le informazioni di cui venissero a conoscenza durante l'espletamento del servizio, sia che siano riferite all'organizzazione e alle attività dell'A.S.L. che agli ospiti.
 22. **Trattamento dei lavoratori impiegati nel servizio dal Fornitore:** il Fornitore si impegna a rispettare il C.C.N.L. per il settore contrattuale di riferimento, in particolar modo l'inquadramento di tutte le figure professionali secondo il C.C.N.L. di riferimento e l'articolato relativo ai cambi di gestione, nonché gli accordi integrativi territoriali.
 23. Il Fornitore dovrà sollevare l'A.S.L. da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazione sugli infortuni e responsabilità verso terzi, garantendone versamento, stipula, ecc.
 24. Il Fornitore dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti, e se costituita sotto forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci – lavoratori impiegati nell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro.
 25. Il Fornitore dovrà, altresì, applicare nei confronti dei propri dipendenti, e se costituita in forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci-lavoratori impiegati nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto dalle Organizzazioni Imprenditoriali e dei Lavoratori comparativamente più rappresentative, anche se non sia aderente alle





A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Organizzazioni che lo hanno sottoscritto e indipendentemente dalla sua forma giuridica, dalla sua natura, dalla sua struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, nonché un trattamento economico complessivamente non inferiore a quello risultante dagli accordi integrativi locali in quanto applicabili.

26. Qualora il Fornitore risulti inadempiente con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e con il pagamento delle retribuzioni correnti dovute in favore del personale addetto al servizio appaltato, compresi i soci – lavoratori, se trattasi di società cooperativa, e delle disposizioni degli Istituti previdenziali per contributi e premi obbligatori, l'A.S.L. procederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo ed assegnerà al Fornitore il termine massimo di 20 (venti) giorni entro il quale deve procedere alla regolarizzazione della sua posizione. Il pagamento del corrispettivo sarà nuovamente effettuato ad avvenuta regolarizzazione comprovata da idonea documentazione. Il Fornitore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimenti di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.
27. Qualora il Fornitore non adempia entro il suddetto termine, l'A.S.L., previa diffida ad adempiere, procederà alla risoluzione del contratto per colpa del Fornitore e destinerà gli importi non liquidati al soddisfacimento dei crediti vantati a norma di legge, di contratto ed accordi collettivi, dal personale e dagli Istituti previdenziali.
28. Per le inadempienze di cui sopra il Fornitore si riserva inoltre di escutere il deposito cauzionale definitivo previsto dal presente capitolato speciale.
29. Entro 30 giorni dall'inizio del servizio il Fornitore dovrà produrre all'A.S.L. copia della comunicazione consegnata ai lavoratori ai sensi dell'articolo 1 del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 152 (G.U. 12 giugno 1997, n. 135) sulle condizioni applicabili al rapporto di lavoro.



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

-
30. Analogamente il Fornitore dovrà provvedere per i nuovi inserimenti di lavoratori entro 30 giorni dal loro verificarsi.
31. L'A.S.L. si riserva la facoltà di operare, al riguardo, tutti i controlli che riterrà opportuni.
32. **Rappresentante della Ditta:** il Fornitore deve indicare il Responsabile di servizio che dovrà essere notificato all'A.S.L. prima dell'inizio del servizio, con funzioni di supervisione e controllo, che abbia la facoltà ed i mezzi per intervenire nell'adempimento degli oneri contrattuali.
33. Il Responsabile di servizio ha il compito di programmare, coordinare, controllare e far osservare al personale impiegato, le funzioni ed i compiti stabiliti, di intervenire, decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate ed all'accertamento di eventuali danni. Pertanto tutte le comunicazioni e contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con il Responsabile di servizio, dovranno intendersi fatte direttamente al Fornitore stesso.
34. Il Responsabile di servizio deve essere comunque facilmente rintracciabile in ogni giorno nel quale viene svolto il servizio, mediante telefono cellulare fornito a proprie spese dal Fornitore.
35. Esso dovrà mantenere un contatto continuo con i referenti indicati dall'A.S.L. per il controllo dell'andamento dei servizi. In ogni caso di assenza o impedimento dell'incaricato, il Fornitore dovrà comunicare il nominativo di un sostituto.
36. **Sicurezza sul lavoro:** è fatto obbligo al Fornitore il rispetto della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; in particolare si ricorda il D.Lgs. n° 81 del 09.04.2008 e s.m.i.
37. Il Fornitore dovrà fornire gli operatori di tutti i materiali e presidi di autotutela da rischi professionali in ottemperanza alla normativa vigente.
38. **Formazione ed aggiornamento:** il Fornitore dovrà assicurare ai propri dipendenti una adeguata e scrupolosa formazione ed un aggiornamento





A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

professionale periodico, con momenti comuni sulle seguenti tematiche:

- a) bisogni relazionali dei pazienti;
- b) la comunicazione e le attività occupazionali;
- c) funzione dei protocolli assistenziali in un processo assistenziale mirato alla flessibilità e alla personalizzazione;
- d) comunicazione corretta fra gli operatori;
- e) rapporto con i familiari;
- f) la qualità dell'assistenza;
- g) lavorare in gruppo.

39. **Disposizioni sanitarie:** il personale impiegato nel servizio deve essere in possesso del giudizio di idoneità alla mansione specifica, espresso dal Medico Competente del Fornitore stesso, ai sensi dell'art. 41 del D.L.gs. n° 81/ 2008.

40. Il personale dovrà essere sottoposto, a cura e spese del Fornitore, sia all'atto dell'assunzione che periodicamente, a tutte le visite mediche previste dalle leggi e regolamenti in vigore, e a tutti i controlli sanitari previsti dalla normativa vigente.

41. In ogni momento l'A.S.L. potrà disporre l'accertamento del possesso da parte del personale addetto al servizio del certificato di idoneità lavorativa da parte del medico competente del Fornitore.

42. **Segreto d'ufficio:** il dipendente del Fornitore manterrà il segreto d'ufficio su tutti i fatti o circostanze concernenti l'organizzazione e lo stato dei singoli ospiti e familiari o dell'A.S.L. delle quali abbia avuto notizia durante lo svolgimento del servizio.

Art. 21

(Controlli)

1. L' A.S.L. si riserva il diritto di verificare in qualsiasi momento la qualità delle prestazioni contrattuali, il personale addetto, i servizi assicurati agli ospiti della R.S.A., l'osservanza di quanto disposto nel presente Capitolato Speciale nonché la conformità al progetto presentato dal Fornitore in sede di presentazione dell'offerta.





A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

2. L'A.S.L., tramite le Strutture preposte, potrà controllare, ogni qualvolta lo riterrà opportuno, l'esecuzione e le modalità dei lavori nonché effettuare periodiche verifiche sulle attrezzature, impianti, prodotti utilizzati e personale impiegati, al fine di accertare se vi sia o meno rispondenza alle clausole contrattuali.
3. E' fatta salva la facoltà dell'A.S.L. di richiedere al Fornitore, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, la documentazione probatoria di tutti gli adempimenti indicati ai precedenti articoli, ivi comprese le probatorie dei versamenti contributivi e la fotocopia del registro delle presenze indicanti nominativi e turni di lavoro svolto dal personale.
4. Resta fermo il controllo svolto dalla competente commissione di vigilanza ai sensi delle vigenti disposizioni legislative.

Art. 22

(Oneri a carico dell'A.S.L.)

1. Sono a carico dell'A.S.L. i seguenti oneri relativi:
 - a) il pagamento delle rette sanitarie rispetto agli ospiti convenzionati della struttura;
 - b) l'assistenza protesica, integrativa e farmaci è garantita dall'A.S.L. secondo le modalità stabilite dal punto 1.5 dell'Allegato A della D.G.R. 2 agosto 2013 n. 85-6287.
2. Le visite specialistiche richieste dal medico curante o dal Direttore Sanitario verranno effettuate, preferibilmente nella struttura stessa e quando possibile alla presenza del richiedente. In caso fosse necessaria l'effettuazione di prestazioni diagnostiche, sarà cura del personale del Fornitore provvedere ad organizzarne l'accompagnamento. Gli oneri conseguenti al trasferimento in ambulanza degli ospiti convenzionati sono a carico dell'A.S.L. solo per gli utenti convenzionati con integrazione tariffaria da parte dell'ente Gestore, come da Allegato A, punto 1.10, D.G.R. 2 agosto 2013 n. 85-6287; mentre coloro che non usufruiscono di detta integrazione provvedono in proprio al pagamento del costo del trasporto



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

3. Rientra poi nella libera iniziativa dell'ospite richiedere altre eventuali prestazioni sanitarie specialistiche a pagamento: l'eventuale trasporto per queste ultime è a carico dell'ospite stesso.

Art. 23

(Oneri a carico del Fornitore)

1. Le prestazioni di cui al presente Capitolato Speciale poste a totale carico del Gestore che vi provvederà con propria organizzazione, personale, esclusiva responsabilità e rischio contrattuale, sono in riassunto le seguenti per quanto attiene il personale:
- a) organizzazione del personale dipendente;
 - b) gestione normativa ed economica del personale utilizzato;
 - c) formazione ed aggiornamento del personale utilizzato;
 - d) fornitura di tutti i DPI per il personale utilizzato;
2. per quanto attiene la gestione:
- a) servizio di ristorazione, consistente nell'organizzazione della giornata alimentare dell'Ospite in tutte le sue fasi e nella sequenze della filiera alimentare;
 - b) il reintegro della fornitura della biancheria piana e confezionata necessaria agli ospiti della struttura;
 - c) preparazione, cottura, distribuzione e somministrazione del vitto;
 - d) acquisto dei materiali di consumo per la pulizia e per la ordinaria manutenzione delle attrezzature e dei locali in uso e loro impiego;
 - e) spese per il corredo necessario al personale utilizzato;
 - f) mantenimento degli ospiti ed attività;
 - g) pulizia dei locali nella loro totalità, materiali di consumo compreso il materiale per l'igiene e la pulizia personale dell'ospite, nonché servizi di derattizzazione, deblattizzazione e disinfezione comprensivi di attrezzature, materiali, prodotti;
 - h) lavanderia, stireria, guardaroba, fornitura biancheria piana, cerata e tovagliato necessario alla somministrazione dei pasti;





A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

-
- i) servizi amministrativi diversi così come indicato al corrispondente articolo del presente Capitolato Speciale;
 - j) organizzazione e gestione della prevenzione e sicurezza antincendio, comprensiva della realizzazione dei piani di emergenza ed evacuazione, squadre di primo intervento (con eventuali attestati di idoneità tecnica per struttura a rischio elevato), armadi ed attrezzature per le citate squadre, eventuali barella per evacuazione, ecc.;
 - k) manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura immobiliare;
 - l) servizi di giardinaggio e manutenzione aree verdi comprensivi di attrezzature, materiali, prodotti;
 - m) la corretta conservazione dei farmaci e dei presidi sanitari;
 - n) rispetto dei debiti informativi (flussi FAR, ecc.) nei confronti dell'A.S.L., degli utenti convenzionati con altre A.S.L. regionali e della Regione Piemonte;
 - o) altri servizi complementari.
3. Eventuali carenze o disservizi dipendenti dalle attività e forniture di cui sopra e non riconducibili alle responsabilità del Fornitore, dovranno tempestivamente essere segnalati all'A.S.L. in modo che si possa provvedere immediatamente alla loro eliminazione. L'esigenza di integrazione o la sostituzione del materiale messo a disposizione dovrà essere documentato da specifica richiesta dall'A.S.L. che nel caso di accertata incuria provvederà a rivalsa sul Fornitore.
4. per quanto attiene le spese e i carichi fiscali:
- a) imposte fiscali e tasse derivanti dall'assunzione dell'appalto;
 - b) oneri per l'allontanamento dei rifiuti derivanti dall'esecuzione dei servizi;
 - c) tutte le spese comunque derivanti dal rispetto di tutte le norme antinfortunistiche vigenti o successivamente intervenute nella vigenza del contratto per l'incolumità del personale utilizzato nell'espletamento del servizio;
 - d) tutte le spese relative al contratto ed alla gara di appalto per l'affidamento del servizio di che trattasi;





A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

-
- e) oneri derivanti dalle richieste coperture assicurative.
5. Il Fornitore è tenuto al rispetto dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi richiesti per l'esercizio delle attività sanitarie dal D.P.R. 14.1.97 e dalla normativa regionale, nonché ai requisiti in materia di sicurezza previsti dalle leggi vigenti ed in particolare:
- a) adeguamenti riguardanti attrezzature eventualmente necessarie in seguito a disposizioni Legislative o a Direttive Nazionali e/o Regionali, ivi incluso l'obbligo del costante mantenimento dei locali ai livelli di sicurezza previsti dalle vigenti leggi, specie per impianti ed attrezzature (D.Lgs 09.04.2008 n° 81);
 - b) la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
 - c) la valutazione dei rischi lavorativi e la stesura del relativo documento di cui all'art. 28 del D.Lgs. 81/2008;
 - d) la stesura e l'applicazione operativa del Piano di Emergenza ed Evacuazione ai sensi di legge;
 - e) la nomina della squadra di emergenza;
 - f) l'informazione e la formazione dei lavoratori; a tal fine il Fornitore dovrà predisporre specifico programma relativo a questi aspetti;
 - g) l'installazione delle attrezzature mobili di estinzione, della cartellonistica di avviso e prescrizione e delle attrezzature antincendio di primo intervento unitamente alla loro corretta manutenzione periodica;
 - h) quant'altro previsto dalla vigente normativa in materia.
6. Sono inoltre a carico del Fornitore le seguenti spese generali e materiali di consumo comprendenti:
- a) spese postali;
 - b) spese telefoniche;
 - c) formazione ed aggiornamento del personale;
 - d) imposte e tasse;





A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

- e) fornitura dell'energia elettrica compresi gli oneri necessari per la stipulazione del relativo contratto;
- f) fornitura di gas per uso domestico e per riscaldamento compresi gli oneri necessari per la stipulazione del relativo contratto;
- g) alla fornitura dell'acqua calda e fredda compresi gli oneri necessari per la stipulazione del relativo contratto;
- h) riscaldamento dei locali;
- i) trasporti, intendendo tali prestazioni quelle direttamente connesse alla gestione del servizio e con esclusione dell'eventuale trasporto degli ospiti come indicato al precedente art. 22 del presente capitolato speciale;
- j) stampati e cancelleria;
- k) abbonamenti, elaborazione dati, tesoreria, spese tecniche e legali, animazione e tempo libero, culto;
- l) raccolta dei rifiuti urbani, di quelli assimilabili agli urbani e loro conferimento negli appositi raccoglitori situati nelle vicinanze della Residenza assistenziale;
- m) raccolta e smaltimento, a norma di legge, dei rifiuti speciali: tale servizio potrà essere espletato dalla ditta aggiudicataria anche indirettamente;
- n) trattamento acque e manutenzione eventuali impianti di condizionamento, procedura legionella;
- o) manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni mobili, arredi ed attrezzature di proprietà dell'ASL concesse in comodato gratuito, nonché di quelli aggiunti dal Gestore. La manutenzione è da intendersi estesa alle pertinenze esterne della R.S.A. (accessi esterni, taglio del verde, ecc.).

Art. 24

(Responsabilità del Fornitore ed oneri assicurativi)

1. Il Fornitore è custode dei locali ad esso assegnati e di tutto quanto in essi è contenuto anche di proprietà dell'A.S.L.





A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

2. Risponde direttamente ed interamente di ogni danno che, per fatto proprio e del personale addetto, possa derivare all'A.S.L. ed a terzi. Esonera altresì l'A.S.L. per i danni diretti ed indiretti che potranno derivare da fatti dolosi o colposi di terzi, in conseguenza anche di furti. Il Fornitore è altresì responsabile di ogni danno arrecato agli ospiti, all'A.S.L. od a terzi nell'espletamento dei servizi rimanendo pertanto sollevata l'A.S.L. da ogni pretesa risarcitoria.
3. In particolare, dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione o alla sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.
4. Il Fornitore sarà inoltre tenuto responsabile della condotta dei propri dipendenti e di ogni danno o molestia che ne potranno derivare ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile.
5. Il Fornitore dovrà, inoltre, rispondere di qualunque danno che potesse derivare in conseguenza della cattiva esecuzione dell'appalto.
6. Qualora il Fornitore non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione del danno, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, l'A.S.L. provvederà direttamente a danno del Fornitore medesimo, trattenendo la spesa sul deposito cauzionale definitivo o sull'importo sulle fatture in pagamento.
7. Il Fornitore provvederà a stipulare a proprie spese le seguenti polizze assicurative:
 - a) POLIZZA INCENDIO: la polizza dovrà garantire l'A.S.L., con rinuncia alla rivalsa verso lo stesso, per danni derivanti da incendio, fulmine, scoppio, esplosione ad impianti ed attrezzature dell'A.S.L. stesso compresi atti dolosi/o, colposi/o di terzi o dipendenti sia dell'A.S.L. che del Fornitore, con almeno Euro 3.000.000,00 per il rischio locativo;





A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

- b) POLIZZA R.C.T. / R.C.O.: la polizza dovrà garantire verso terzi relativamente alla conduzione dei locali, degli impianti e di macchine e attrezzature affidate al Fornitore, oltre alla responsabilità per la somministrazione di prodotti alimentari, con un massimale unico minimo di Euro 5.000.000,00.
8. Nei contratti assicurativi sopra elencati dovrà essere inclusa la clausola di vincolo a favore dell'A.S.L.. Ogni documento relativo alle polizze di cui sopra, comprese le quietanze di pagamento, dovrà essere prodotto in copia all'A.S.L.

Art. 25

(Sopralluogo)

1. E' obbligatorio il sopralluogo da parte delle Ditte concorrenti presso la R.S.A. oggetto della presente procedura per l'effettuazione dei necessari rilievi tecnici che saranno ritenuti necessari ed indispensabili per la redazione del progetto – offerta e per la valutazione di tutti gli oneri previsti dal presente Capitolato Speciale.
2. Le ditte dovranno presentare richiesta di sopralluogo a mezzo pec protocollo@pec.aslvco.it entro 20 giorni prima del termine fissato per la presentazione delle offerte, per la predisposizione del calendario degli incontri.
3. Nella documentazione amministrativa allegata all'offerta le Ditte dovranno trasmettere una dichiarazione attestante di aver effettuato il prescritto sopralluogo e di aver preso visione di tutte le situazioni generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dell'offerta.
4. l'attestazione di sopralluogo consiste in una dichiarazione che non necessita di controfirma e/o attestazione da parte di organismi e/o dipendenti dell'A.S.L. o dell'attuale gestore della R.S.A.

Art. 26

(Clausola risolutiva)

1. Qualora il servizio reso dal Fornitore risultasse inadeguato, l'A.S.L. formulerà i propri rilievi scritti la cui mancata ottemperanza potrà determinare la risoluzione del contratto per inadempimento. Le prestazioni e/o le modalità di adempimento alle





A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

2. quali viene attribuito carattere di essenzialità ai fini della risoluzione contrattuale sono individuate nelle seguenti fattispecie:
 - a) inadempienze rilevate nel trattamento economico e previdenziale degli operatori;
 - b) mancato rispetto della qualità del servizio e dei tempi di esecuzione dello stesso;
 - c) gravi e reiterate inadempienze e inottemperanze a quanto riportato nel presente Capitolato Speciale;
 - d) per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione;
 - e) in caso di cessione dell'azienda, di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento o di atti di sequestro o di pignoramento a carico del soggetto aggiudicatario.
2. Verificandosi tali fattispecie, l'A.S.L. contesterà mediante lettera raccomandata A.R. le inadempienze riscontrate e assegna un termine, non inferiore a quindici giorni, per la presentazione di controdeduzioni e memorie scritte. Nei casi previsti alle precedenti lettere a) b) c) il Fornitore, oltre a incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, è tenuto al completo risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti che l'A.S.L. deve sopportare per il rimanente periodo contrattuale a seguito dell'eventuale affidamento del servizio ad altra ditta.
3. I rimborsi per i danni provocati e le penali inflitte, saranno trattenuti sulle fatture in pagamento e, ove queste non bastassero, sulla cauzione definitiva.
4. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, il Fornitore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.
5. Il contratto sarà risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane s.p.a., ai sensi dell'art. 3, comma 8 della Legge n. 136/2010 s.m.i.





A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Art. 27

(Contestazioni, controversie, penalità)

1. **Abusi e deficienze dell'appaltatore:** poiché la gestione contemplata nel presente Capitolato Speciale è da ritenersi di pubblica utilità, il Fornitore non può per nessuna ragione sospenderlo, effettuarlo in maniera difforme da quanto stabilito o eseguirlo in ritardo. Verificandosi abusi o deficienze degli obblighi contrattuali, l'A.S.L. ha facoltà di ordinare l'esecuzione d'ufficio (nei termini e modi che riterrà opportuno e a spese del Fornitore) di quelle prestazioni necessarie per il regolare andamento del servizio e cioè qualora il Fornitore appositamente diffidata non ottemperi agli obblighi assunti.
2. Il Fornitore incorre nelle penalità previste dal presente capitolato in caso di inadempienza o negligenza.
3. L'ammontare della penale varia a seconda della gravità dell'inadempienza accertata da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 3.000,00, per ciascuna inadempienza, ferma restando la risarcibilità dell'ulteriore danno subito dall'A.S.L.
4. Verificandosi due volte detti abusi, o deficienze oggetto di contestazione scritta, il contratto potrà essere risolto unilateralmente dall'A.S.L. con addebito dei danni conseguenti al Fornitore.
5. **Scioperi e cause di forza maggiore:** il Fornitore dovrà comunque garantire, in detti casi, l'effettuazione del servizio garantendo i minimi previsti.
6. **Disdetta del contratto da parte della Ditta o abbandono di uno o più servizi:** qualora il Fornitore dovesse abbandonare il servizio in tronco o disdettare il contratto prima della scadenza convenuta senza giustificato motivo e giusta causa, l'A.S.L., oltre alla richiesta di risarcimento dei danni, addebiterà al Fornitore inadempiente l'eventuale maggior spesa derivante dall'assegnazione dei servizi ad altre ditte e ciò fino alla scadenza naturale del contratto.
7. La somma di cui sopra potrà essere trattenuta in sede di liquidazione dalle fatture in scadenza.





A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Art. 28

(Documentazione tecnica)

1. Le Ditte dovranno trasmettere, a pena esclusione dalla gara, un progetto-offerta, da inserire nel plico destinato a contenere le documentazioni di gara e la busta contenente l'offerta economica, finalizzato alla gestione complessiva della struttura secondo quanto richiesto nel presente capitolato, in cui si illustra l'organizzazione, le attività svolte, le turnazioni, il funzionamento della Residenza Sanitaria Assistenziale nei vari dettagli e nella loro complessità.
2. In tale progetto le Ditte dovranno evidenziare quegli aspetti che rendono il progetto proposto particolarmente innovativo e per questo meritevole di particolare apprezzamento. Tali indicazioni possono essere utili alla Commissione Giudicatrice per l'attribuzione dei punteggi relativi alla qualità.
3. Il progetto/offerta dovrà prevedere tutte le funzioni e i servizi complementari previsti dal presente capitolato speciale, preordinati al perseguimento degli obiettivi di ogni R.S.A., evidenziando, nello specifico, le competenze della Ditta o delle singole ditte in caso di associazione di impresa, anche ad integrazione delle condizioni minimali previste dal presente Capitolato Speciale.
4. Il progetto/offerta dovrà analiticamente descrivere le modalità di svolgimento di ogni singola funzione con riferimento all'organizzazione del lavoro, del personale, dei materiali e delle attrezzature utilizzati; i singoli servizi dovranno garantire una efficienza globale e un servizio conforme agli standard assistenziali previsti dalla vigente normativa regionale.
5. Da tale progetto devono risultare gli aspetti operativi e gestionali, relativamente ai quali si richiede alle Ditte concorrenti di sviluppare la proposta organizzativa, in una stesura non superiore a 50 fogli dattiloscritti in formato A4 su una sola facciata e numerati progressivamente. Eventuali allegati o pagine eccedenti alle 50 facciate progettuali non saranno prese in considerazione, ad eccezione dell'indice, della copertina e dell'eventuale frontespizio, che non dovranno essere numerati.





A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

6. L'elaborazione tecnico/organizzativa proposta per il servizio da erogare è da ritenersi vincolante ed impegnativa per il Fornitore.
7. Il progetto è sottoscritto per esteso e con firma leggibile dal legale rappresentante del concorrente; in caso di costituenda associazione temporanea, l'offerta sarà sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che compongono il raggruppamento con l'indicazione di tutti i dati utili per la corretta individuazione della/e Impresa/e e delle parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese.
8. La documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana. Nessun compenso spetterà alle Ditte offerenti per lo studio e la compilazione dei progetti consegnati i quali non saranno in alcun caso restituiti e rimarranno di proprietà dell'A.S.L.: non saranno prese in considerazione offerte condizionate e incomplete.
9. La valutazione dell'offerta tecnica risulta di competenza di una Commissione Giudicatrice costituita dall'A.S.L. Tale costituzione e la relativa nomina dei componenti verranno effettuate dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Di ogni adempimento completato verrà redatto processo verbale che sarà totalmente a disposizione di ogni soggetto legittimato alla visione ed all'estrazione di copia, così come e nei termini previsti dalla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. Si evidenzia che, in quanto trattasi di valutazione di offerta, il diritto di accesso è differito fino all'approvazione (deliberazione del Direttore Generale o altro atto di analogo valore) dell'aggiudicazione.
10. La Commissione Giudicatrice ha piena facoltà di chiedere chiarimenti ove dalla documentazione presentata a descrizione dell'offerta tecnica non dovessero emergere con chiarezza e precisione gli elementi di qualificazione dell'offerta tecnica. Tali chiarimenti possono essere richiesti anche informalmente ma le risultanze di merito devono essere verbalizzate con forma. I chiarimenti devono essere forniti per iscritto.





A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

11. La documentazione tecnica deve essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) di carattere economico.
12. Le Ditte devono dichiarare quali tra le informazioni fornite costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da segretezza (ex art. 13 D. Lgs. n. 163/2006), secondo motivata e comprovata dichiarazione.

Art. 29

(Offerta economica)

1. L'offerta economica, che costituisce proposta contrattuale, formulata in lingua italiana mediante il modello Allegato A) "Schema offerta economica", reso legale mediante l'apposizione di una o più marche, debitamente annullate, deve contenere l'indicazione della ragione sociale o del nominativo dell'offerente e deve essere firmata dal legale rappresentante dell'Offerente o persona munita di comprovati poteri di firma, la cui procura sia prodotta unitamente all'offerta medesima e contenuta nella stessa busta dell'offerta.
2. La busta contenente l'offerta economica e l'eventuale procura del firmatario dovrà pervenire, a pena esclusione dalla gara, chiusa e recare la scritta "TRATTASI DI OFFERTA ECONOMICA".
3. Per quanto riguarda la determinazione del canone di concessione si fa riferimento a quanto indicato nel precedente art. 5: il canone verrà corrisposto in quote mensili di eguale entità da corrispondersi entro il giorno 10 di ciascun mese di riferimento.
4. Non saranno prese in considerazione offerte alternative, parziali, plurime, condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta, propria o altrui, o comunque non redatte secondo la traccia del presente articolo.
5. L'offerta è da intendersi valida per un periodo di almeno 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte: decorso tale termine, senza che sia intervenuta aggiudicazione, le Ditte possono recedere dalla loro offerta mediante comunicazione scritta.





A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

6. In considerazione della tipologia della concessione non sono previsti oneri della sicurezza per interferenze e non è prevista la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI).

Art. 30

(Modalità di trasmissione dell'offerta economica e degli altri documenti di gara)

1. La busta contenente l'offerta economica dovrà essere, a sua volta, inserita in un plico che dovrà pervenire all'A.S.L. chiuso, a pena di esclusione.
2. All'interno del medesimo plico dovrà anche essere posta la documentazione richiesta dal presente Capitolato Speciale, dal Bando di Gara e dagli altri documenti di gara.
3. Il plico dovrà recare esternamente, a pena di esclusione, l'indicazione della Ditta offerente e la dicitura "TRATTASI DI OFFERTA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE (R.S.A.) PRESSO LA STRUTTURA R.S.A. CARLO DONAT CATTIN DI BACENO".
4. Il plico dovrà pervenire al seguente indirizzo: A.S.L. VCO di Omegna – Ufficio Protocollo, Via Mazzini, 117, 28887 OMEGNA (VB), a mezzo servizio postale o altro soggetto autorizzato, ovvero consegnato direttamente da addetto incaricato dalla Ditta offerente.
5. L'invio del plico offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'A.S.L. ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza, indicato nel Bando di Gara, all'indirizzo di destinazione: il mancato pervenimento entro il termine e l'ora prefissata comportano l'esclusione dalla gara.

Art. 31

(Modalità di aggiudicazione della concessione)

1. La migliore offerta sarà selezionata mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in base all'esame comparato dei seguenti elementi:





A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

critério	Punteggio massimo
Offerta tecnica (qualità)	70
Offerta economica	30
Totale	100

Il Punteggio Totale (PTOT) attribuito a ciascuna offerta è uguale a PT + PE, dove:

PT = somma dei punti attribuiti all'offerta tecnica;

PE = punteggio attribuito all'offerta economica.

2. **QUALITA' – punti 70:** La documentazione tecnica presentata da ciascuna Ditta sarà esaminata e valutata, antecedentemente l'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, da una apposita Commissione Giudicatrice, individuata dall'A.S.L., la quale attribuirà, a suo insindacabile giudizio, il punteggio relativo al parametro qualità sulla base dei seguenti elementi, in tabella indicati:

Capitolo	Argomento	Punteggio totale	Di cui
1	Prestazioni di carattere sociosanitario	24	
	Assistenza tutelare		6
	Assistenza infermieristica		6
	Assistenza psicofisica riabilitativa		6
	Animazione		6
2	Prestazioni alberghiere	12	
	Servizio di ristorazione		4
	Servizio di pulizia		4
	Servizio di lavanderia		3
	Servizi aggiuntivi		1
3	Coordinamento gestionale e sanitario	10	
4	Risorse Umane	12	
	Formazione		3
	Sostituzione		3
	Selezione		3
	Supervisione psicologica		3
5	Gestione della Sicurezza e Qualità	7	
6	Rete Territoriale	5	





A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

3. I punteggi relativi alla qualità, determinata in base ai requisiti sopra indicati, verranno assegnati mediante il metodo del "confronto a coppie" in analogia a quanto indicato nell'Allegato P al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, i cui criteri – quantunque tale D.P.R. sia stato abrogato – sono ritenuti applicabili dall'A.N.A.C.
4. **PREZZO – punti 30:** all'offerta economica verranno attribuiti fino ad un massimo di 30 punti, secondo la seguente formula:
$$\text{PUNTEGGIO} = (A \times 30) / B$$

Dove:
A= CANONE DI CONCESSIONE IN ESAME
B= CANONE DI CONCESSIONE PIÙ ALTO
30= PUNTEGGIO MASSIMO.
5. Al punteggio relativo al prezzo verrà applicato un coefficiente correttivo pari a 0,90.
6. La fornitura verrà aggiudicata alla ditta la cui offerta avrà ottenuto il punteggio globale più alto, ricavato dalla sommatoria dei punteggi attribuiti in sede di valutazione qualitativa e di prezzo offerto.
7. I punteggi relativi alle voci "QUALITÀ" e "PREZZO" per a ciascun elemento verranno arrotondati alla seconda cifra decimale, per eccesso se il terzo decimale è pari o superiore a 5, per difetto se il terzo decimale è inferiore a 5.
8. Saranno ammessi alla fase di valutazione delle offerte economiche le Ditte che avranno totalizzato un punteggio tecnico (di qualità) almeno pari al 25% più uno del punteggio massimo previsto (18,50 punti).
9. Solamente quando saranno trasmessi i verbali da parte della Commissione Giudicatrice, si procederà all'apertura, in seduta pubblica, delle buste contenenti l'offerta economica, previo tempestivo avviso alle Ditte concorrenti.
10. Data, ora e luogo di tale seduta verranno pubblicati sul sito internet aziendale www.aslvco.it/BandiGare.asp#Top in tempo utile per consentire la partecipazione delle Ditte interessate.



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

11. L'individuazione del "miglior offerente" avverrà in capo alla Ditta che, sommati i punteggi ad essa attribuiti in sede di valutazione qualitativa e di prezzo offerto, avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto. Poiché l'aggiudicazione avviene in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, tutti gli elementi di giudizio qualitativo forniti dalle Ditte, unitamente al prezzo, costituiscono obbligo contrattuale.

Art. 32

(Procedura di aggiudicazione)

1. La gara si svolge nelle seguenti fasi:

Operazioni	Organo competente	Modalità di svolgimento
<ol style="list-style-type: none">1. Verifica corretto arrivo ed integrità del plico di cui all'art. 30 Capitolato Speciale;2. Esame completezza documentazione richiesta ed esame documentazione di tipo amministrativo;3. Verifica presenza busta contenente offerta economica.	Seggio di gara	Seduta pubblica
Valutazione tecnico-qualitativa di cui all'art. 31 Capitolato Speciale.	Commissione Giudicatrice	Lavori svolti in sedute riservate
<ol style="list-style-type: none">1. Lettura punteggio assegnato all'elemento qualitativo da Commissione Giudicatrice;2. Apertura offerte economiche;3. Attribuzione dei punti relativi all'elemento economico;4. Individuazione della miglior offerta economica	Seggio di gara	Seconda seduta pubblica

3. Il Seggio di gara è designato dal Direttore Generale dell'A.S.L. con specifico atto da adottarsi una volta scaduto il termine di presentazione delle offerte; parimenti è designata la Commissione Giudicatrice, composta da un Presidente e da due esperti.



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

4. Nell'ipotesi di esclusione dalla gara di una impresa concorrente, il plico e le buste contenenti l'offerta verranno custoditi dall'A.S.L. nello stato in cui si trovano al momento dell'esclusione.
5. L'A.S.L. si riserva libera facoltà:
 - a) di non procedere all'aggiudicazione, nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta conveniente o idonea;
 - b) di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché proceduralmente ed economicamente accettabile;
 - c) di sospendere, reindire e/o non aggiudicare la gara motivatamente.
5. In ogni caso le Ditte concorrenti non avranno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi spese o risarcimenti.
6. Qualora due o più Ditte conseguano uguale punteggio complessivo, l'aggiudicazione sarà affidata alla Ditta che ha offerto il canone più alto.
7. Qualora anche il canone sia pari, si procederà a richiedere ai rappresentanti dei soggetti offerenti presenti, che dovranno essere muniti di idonea procura, un'offerta migliorativa rispetto al canone, espressa in percentuale di aumento; nel caso in cui ciò non sia possibile si procederà ad aggiudicazione mediante sorteggio.

Art. 33

(Aggiudicazione)

1. Al termine della procedura il Seggio di Gara individua e dichiara la ditta risultata miglior offerente.
2. L'aggiudicazione diventa definitiva quando sarà stata approvata con formale atto dall'Organo competente della A.S.L.; l'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta.
3. L'aggiudicazione definitiva è comunque condizionata alla verifica delle dichiarazioni rilasciate in sede di gara, nonché alla verifica dell'inesistenza di cause ostative previste dalla vigente normativa antimafia o derivate da condanna per qualsiasi





A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari, o derivanti da condanna per uno dei delitti richiamati dall'art. 32 quater c.p., ai quali consegue l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

4. L'A.S.L. provvederà altresì a verificare la veridicità in ordine al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica dichiarati in sede di gara del Soggetto aggiudicatario.
5. Ai sensi dell'art. 76, 5° comma, D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, entro cinque giorni dall'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva l'esito della stessa sarà comunicato all'aggiudicatario, al concorrente che segue in graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, nonché a coloro la cui offerta sia stata esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare detta impugnazione.
6. E' fatto salvo inoltre ogni provvedimento di autotutela che potrà essere adottato senza che le controparti possano avanzare richieste di risarcimento o altro

Art. 34

(Ulteriori regole)

1. L'A.S.L., nei limiti consentiti dalle norme che disciplinano la trasparenza amministrativa e il diritto d'accesso, si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dalle Ditte.
2. L'A.S.L. accerterà la veridicità delle dichiarazioni autocertificate attraverso l'acquisizione della documentazione originale o con le altre modalità consentite dalla legge.
3. Qualora, a seguito delle verifiche disposte ai sensi del paragrafo precedente l'A.S.L. accerti che il Fornitore ha fornito false dichiarazioni darà avvio al procedimento di esclusione dalla gara dandone comunicazione scritta al Fornitore medesimo ed assegnando allo stesso termine non inferiore a quindici giorni per consentire la presentazione di memorie difensive scritte.





A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

-
4. Il provvedimento motivato di decadenza dall'aggiudicazione, di competenza dell'organo deliberante dell'A.S.L., comporta l'esercizio dell'azione diretta al risarcimento del danno nonché, qualora il fatto integri gli estremi del reato, la segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria.

Art. 35

(Informazioni)

1. Le Ditte interessate possono estrarre ed utilizzare, per la presentazione dell'offerta, copia del presente Capitolato, dei suoi allegati, e degli altri documenti di gara tramite il sito internet www.aslvco.it/BandiGare.asp#Top .
2. In tal caso, è fatto espresso divieto di apportare modifiche agli stessi documenti. Eventuali modifiche si intenderanno comunque non apposte in quanto farà fede il testo approvato dall'A.S.L. e conservato agli atti.
3. Presso il sito citato al par. 1. del presente articolo verranno pubblicati eventuali chiarimenti alle Ditte partecipanti, da richiedersi non oltre venti giorni prima della scadenza dei termini per la presentazione dell'offerta: decorso tale termine non verranno più forniti chiarimenti. Nello stesso termine verranno pubblicate eventuali rettifiche e/o precisazioni predisposte d'ufficio dall'A.S.L.
4. Eventuali richieste di chiarimenti possono essere richieste unicamente per iscritto a mezzo PEC (protocollo@pec.aslvco.it), entro il termine indicato al precedente par. 3. Eventuali chiarimenti, rettifiche e precisazioni al presente capitolato verranno pubblicati sul sito www.aslvco.it/BandiGare.asp#Top
5. E' pertanto onere delle Ditte visitare il sito prima della spedizione del plico contenente l'offerta per verificare la presenza di eventuali rettifiche/note integrative.

Art. 36

(Decorrenza degli effetti giuridici dell'aggiudicazione)

 **REGIONE
PIEMONTE**





A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

1. L'aggiudicazione sarà immediatamente vincolante per la Ditta risultata aggiudicataria, mentre per l'A.S.L. la decorrenza degli effetti giuridici rimarrà subordinata all'esecutività della deliberazione di aggiudicazione nonché all'espletamento degli adempimenti stabiliti dalla normativa vigente e dagli atti e provvedimenti del presente procedimento.
2. Il Fornitore dovrà iniziare il servizio con decorrenza dal termine concordato con l'A.S.L., trascorsi i termini di legge dall'aggiudicazione definitiva.

Art. 37

(Spese contrattuali)

1. Fanno carico al Fornitore le tasse di bollo e di registrazione del contratto, le spese di scritturazione, copia, ecc., nonché ove si sia fatto ricorso al notaio, le spese notarili. A carico del Fornitore sono altresì le spese comunque connesse alla concessione e, in caso di soccombenza conseguente alla procedura di controllo precedentemente descritta, anche quelle relative alle perizie che si rendessero necessarie per verificare la qualità dei beni.

Art. 38

(Norme finali)

1. Non saranno ammesse offerte condizionate o per terzi da nominare.
2. La presentazione delle offerte implica, per le Ditte partecipanti, l'accettazione incondizionata di tutte le clausole, norme e condizioni contenute nel presente Capitolato Speciale.
3. Per ogni controversia derivante dal presente Capitolato Speciale é competente in via esclusiva il Foro di Verbania.

Omegna il

IL DIRETTORE S.O.C.
LOGISTICA E SERVIZI TECNICI
E INFORMATICI
(dott. Federico Bonisoli)



Allegati: A) schema di offerta economica.

 REGIONE
PIEMONTE



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Allegato A) al relativo Capitolato Speciale d'Appalto

SCHEMA D'OFFERTA ECONOMICA

ALL'AZIENDA SANITARIA LOCALE

ASL VCO DI OMEGNA

APPALTO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE (R.S.A.) PRESSO LA STRUTTURA "CARLO DONAT CATTIN" DI BACENO PER UN PERIODO DI ANNI 15 (PARI A GIORNI 5478)

Il sottoscritto

nato a il

in qualità di

e come tale in legale rappresentanza della ditta

con sede legale in via

Codice Fiscale / Partita IVA

in relazione alla fornitura emarginata all'oggetto,

O F F R T E


- per l'esecuzione delle prestazioni di cui al Capitolato Speciale d'Appalto;
- in riferimento alla gestione della R.S.A. ubicata nel Comune di Baceno, in immobile di proprietà dell'A.S.L. VCO di Omegna, denominata R.S.A. "Carlo Donat Cattin";

UN CANONE DI CONCESSIONE ANNUO PARI AD EURO

Il canone esposto è comprensivo di ogni e qualsiasi onere, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto se ed in quanto dovuta.

Data,

Timbro e firma



IL DIRETTORE
S.O.C. LOGISTICA E SERVIZI
TECNICI E INFORMATICI
(Dr. Federico BONISOLI)